



CAPITOLATO POLIZZA

ALL RISKS

LOTTO 1

<u>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</u>
via XXV Aprile, 4
20092 Cinisello Balsamo (MI)
C.F. 01971350150
P. IVA 00727780967

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31/12/2026
Alle ore 24.00 del:	31/12/2029

SOMMARIO

DEFINIZIONI	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI	6
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione e validità	6
Art. 2 - Esclusioni	6
Art. 3 - Cose escluse dall'assicurazione	8
Art. 4 - Delimitazioni di garanzia	9
Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	11
Art. 6 - Assicurazione	12
Art. 7 - Supplemento di indennizzo ("valore a nuovo") – non operante per le garanzie "Furto" e "Rapina"	12
CONDIZIONI PARTICOLARI DEI DANNI MATERIALI	13
A - NON OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA	13
1. Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro	13
2. Ricorso Terzi	13
3. Maggiori costi	13
4. Onorari dei periti e consulenti	14
5. Enti presso terzi	14
6. Perdita pigioni	14
7. Rinuncia alla rivalsa	14
8. Colpa grave	15
9. Oneri urbanizzazione – vincoli autorità	15
10. Indennizzo separato per ciascuna partita	15
11. Compensazione fra partite	15
12. Buona fede	15
13. Differenziale storico/artistico	15
B - OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA	16
1. Caratteristiche del fabbricato	16
2. Mezzi di chiusura dei locali	16
3. Garanzia "portavalori"	17
4. Titoli di credito	17
5. Primo Rischio Assoluto e determinazione del danno	17
6. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	17
7. Recupero delle cose rubate	17
8. Assicurazione presso diversi assicuratori	17
9. Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato	18
10. Cumulo scoperti	18
11. Furto con destrezza	18
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	19
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	19
Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e rinnovo	19
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione	19
Art. 4 - Aggravamento del rischio	19
Art. 5 - Diminuzione del rischio	19
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro	19
Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	19
Art. 8 - Regolazione del premio	20
Art. 9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	20
Art. 10 - Dati sull'andamento del rischio	20
Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate	20
Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro	20
Art. 13 - Esagerazione dolosa del danno	21
Art. 14 - Procedura per la valutazione del danno	21
Art. 15 - Mandato dei Periti	21
Art. 16 - Assicurazione presso diversi assicuratori	22
Art. 17 - Limite massimo dell'indennizzo	22
Art. 18 - Pagamento dell'indennizzo	22
Art. 19 - Oneri fiscali	22
Art. 20 - Foro competente	22
Art. 21 - Coassicurazione e delega	22
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge	23

Art. 23 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	23
Art. 24 - Anticipo indennizzi (non operante per la garanzia furto e accessorie)	23
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI	24
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE.....	24
BENI ASSICURATI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI	25

DEFINIZIONI

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Comunicazioni: quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telegrammi, telex, fax.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia: l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Partita: insieme delle cose assicurate con un unico capitale.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto: l'assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Scoperto: la quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice.

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI

Allagamenti: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

Contratto di assistenza tecnica: contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Dati: per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.

Estorsione: sottrazione delle cose assicurate costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti, o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone.

Fabbricati: L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili enti, ma esclusi: parchi, alberi, strade), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, antenne radiotelevisive solo se centralizzate, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili. Sono inoltre compresi affreschi, statue e simili enti, purché non aventi valore artistico.

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Inondazione, alluvione: fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di

corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

Contenuto: macchine d'ufficio, arredamento, attrezzature d'ufficio, archivi (per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor), supporti di dati: per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.

Si intendono compresi anche:

Apparecchiature elettroniche

per tali intendendosi sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo;

Arredo urbano

per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: panche, panchine, pensiline, dissuasori, segnaletica stradale, impianti semaforici, impianti di illuminazione pubblica, statue, fontane, parcometri, distributori.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé e per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.

Valori: Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione e validità

La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

- **verificatisi in occasione di:**

- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe, altri microrganismi in genere;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

- **causati da o dovuti a:**

- frode, truffa, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasti meccanici, anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non siano provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- montaggio o smontaggio di Macchinari;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- errori di manovra e movimentazione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- **Causati da/conseguenti a:** costruzione o demolizione, modificazioni, ampliamenti di Fabbricati, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- **Causati con dolo e/o colpa grave** del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità

illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;

- **Derivanti da:**

- alterazioni, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
- utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;

- **Derivanti da** ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;

- **Subiti** dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero;

- **Subiti** dai liquidi e prodotti in genere dispersi per effetto di guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;

- **Subiti** dai materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione, per effetto di fuoriuscita o solidificazione dei materiali stessi;

- **Derivanti** da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;

- **Derivanti** da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

- **Indiretti** quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine al quale sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

"ESCLUSIONE CYBER RISK" - DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware** o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "**Sistema Informatico**".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "**Sistema Informatico**".

- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un **“Sistema Informatico”**.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un **“Sistema Informatico”**.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un **“Sistema Informatico”**.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i **“Dati informatici”** ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **“Atto Cyber”** (->definizione) e **“Incidente Cyber”** (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **“Dato informatico”**:

- **non è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato **esclusivamente** da un **“Atto Cyber”** (->definizione) e/o un **“Incidente Cyber”** (->definizione);
- **è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un **“Atto Cyber”** (->definizione) e/o un **“Incidente Cyber”** (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo **comunque escluso** l'importo relativo al valore dei **“Dati informatici”**; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 3 - Cose escluse dall'assicurazione

- “Cose in leasing e Apparecchiature elettroniche”, se ed in quanto assicurate con specifiche polizze;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata);
- alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;

- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- ferrovie, binari, rotaie, gallerie, viadotti, moli ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
- centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica;
- centrali termoelettriche, centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche;
- i beni immobili e mobili di discariche, inceneritori, fabbricati e impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, nonché tutti i beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto, cassonetti campane e contenitori di rifiuti in genere;
- aeromobili e natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A.;
- beni in rame per la sola garanzia furto.

Art. 4 - Delimitazioni di garanzia

- 1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi**, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Per atto di **terrorismo** si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di **occupazione** (non militare) delle aree in cui si trovano le cose assicurate o delle cose assicurate stesse, qualora l'occupazione si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

- 2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **inondazioni, alluvioni o allagamenti**, la Società non indennizzerà i danni:

- ai beni mobili/contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- ai beni mobili/contenuto posti in locali interrati o seminterrati;
- a beni mobili/contenuto posti all'aperto.

- 3) Relativamente ai danni causati ai beni assicurati da **eventi atmosferici**, intendendosi per tali la grandine, il vento e quanto da esso trasportato, si intendono esclusi i danni a:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione di serbatoi, impianti fissi e Beni elettronici all'aperto per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

La garanzia è operante quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

I danni di bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati, sono compresi in garanzia solo a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

A parziale deroga di quanto sopra riportato, la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da **grandine** a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti in materia plastica.

- 4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene

che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Relativamente alle garanzie di cui ai punti 1) – 2) – 3) – 4) la Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie stesse, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

- 5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di **acqua condotta e liquidi in genere condotti** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, e nell'area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati:
- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
 - ai beni mobili/contenuto posti in locali interrati o seminterrati;
 - ai beni mobili/contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.
- Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le **spese** di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo **di ricercare** ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.
- 6) Relativamente a **valori** l'assicurazione si intende prestata a **primo rischio assoluto**, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
- 7) Relativamente agli **archivi**, l'assicurazione si intende prestata a **primo rischio assoluto**, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.
- 8) Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da **fenomeni elettrici** per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Contenuto, sono esclusi i danni:
- alle Apparecchiature elettroniche;
 - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
 - nei seguenti casi:
 - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
 - i Macchinari assicurati non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
- 9) Relativamente ai **Supporti di dati**, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a **primo rischio assoluto** e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il solo riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti. Non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi e dei Dati sugli stessi, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.
- 10) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **gelo** la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.
- 11) Premesso che relativamente alle garanzie **furto e rapina**, per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di **Contenuto, Valori** la Società indennizza i danni materiali derivati dal **furto** delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:
- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali

chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei termini anzidetti, abbia violato tali mezzi come previsto al precedente comma a).

Sono parificati ai danni del furto, esclusi quelli di incendio, esplosione e scoppio, i guasti causati alle cose assicurate nella presente delimitazione, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Si intendono esclusi dalla garanzia i beni all'aperto e i beni in rame.

Relativamente a **valori** la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o mezzi di custodia.

Relativamente alla garanzia **rapina**, questa deve avvenire nei locali indicati in polizza; è estesa al caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.

L'**estorsione** opera alle condizioni, nei limiti e con le franchigie/scoperti previsti per la garanzia rapina. Si precisa che in caso di estorsione, tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

- 12) Relativamente ai danni di **crollo e collasso strutturale**, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

- 13) Relativamente alla rottura di **vetri e cristalli**, la garanzia è estesa ai danni causati da rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. Sono compresi i danni avvenuti in occasione di furto o del tentativo di commetterlo nonché quelli derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze.

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I.- Fabbricati - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II.- Contenuto - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire

a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.

- per Contenuto- deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 6 - Assicurazione parziale (non operante per le forme di assicurazione a primo rischio assoluto)
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 7 - Supplemento di indennizzo (“valore a nuovo”) – non operante per le garanzie “Furto” e “Rapina”

Relativamente alle partite Fabbricati e Contenuto si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Contenuto in stato di attività.

CONDIZIONI PARTICOLARI DEI DANNI MATERIALI

A - NON OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA

1. Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

Qualora venisse assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo suddetto.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro. L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a **primo rischio assoluto** e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

2. Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

3. Maggiori costi

Qualora assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale prestato, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, la garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a 7 giorni lavorativi consecutivi.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

4. Onorari dei periti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

5. Enti presso terzi

Fermo quanto previsto dall'articolo «Obblighi in caso di sinistro» - lettera e) - delle Condizioni Generali di Assicurazione gli Enti assicurati in polizza, possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni stabilito in polizza. Relativamente a tale estensione di garanzia la Società non è obbligata per i danni materiali causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto.

6. Perdita pigioni

Qualora assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza, entro il limite massimo del 10% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari, la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, a sensi delle Condizioni di Assicurazione.

7. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e purché l'evento non sia garantito da polizza stipulata dal responsabile del danno con altra Compagnia. In questo caso la

rinuncia opera solo per la parte non garantita dalla polizza suddetta.

8. Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

9. Oneri urbanizzazione – vincoli autorità

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

10. Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. Pagamento dell'indennizzo delle Condizioni Generali di Assicurazione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art., per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Tale garanzia non si intende operante nel caso in cui sia stata attivata la garanzia "Anticipo Indennizzi".

11. Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell'articolo 1907 del C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

12. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

13. Differenziale storico/artistico

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Compagnia presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi,

ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Compagnia.

La presente garanzia viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto dai "Limiti di indennizzo" fermo il limite di indennizzo previsto per la casuale di danno colpita.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

B - OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA

1. Caratteristiche del fabbricato

Relativamente all'operatività della garanzia furto, il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o aperture in cemento, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidalmente uniti tra loro mediante incastro. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato, senza lucernari, oppure vetro-cemento armato totalmente fisso.

Qualora il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e/o il tetto non possiedano, per lo meno, i suddetti requisiti, in caso di furto perpetrato attraverso (o agevolato dall'esistenza di) pareti perimetrali, solai, coperture e/o tetto con caratteristiche inferiori, si applica lo scoperto del 20%, ferma restando l'eventuale franchigia, prevista dal contratto, che viene considerata minimo assoluto.

2. Mezzi di chiusura dei locali

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunistico (vetro conforme alla norma EN 12600), metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

L'assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno antinfortunistico (vetro conforme alla norma EN 12600); tuttavia viene convenuto uno scoperto del 25% se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri. Questo scoperto non si applica quando il furto così avvenuto è commesso durante:

- l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8 e le ore 24;
- l'orario di chiusura, purché attraverso le luci di inferriate e di serramenti di metallo o lega metallica.

È applicato inoltre lo scoperto del 25% nei seguenti casi:

- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.

3. Garanzia "portavalori"

L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso maleore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;

commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente/Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, diminuita dello scoperto indicato in polizza.

4. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita -, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5. Primo Rischio Assoluto e determinazione del danno

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, e pertanto a deroga dell'ultimo comma dell'art. 5 – "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

6. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

7. Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

8. Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. "Assicurazione presso diversi assicuratori" delle Condizioni Generali d'Assicurazione, senza tener conto dello scoperto o della franchigia operante in ciascun contratto, il cui importo verrà detratto

successivamente all'ammontare del danno calcolato secondo il disposto del detto articolo.

9. Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%.

10. Cumulo scoperti

Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura, comunque non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

11. Furto con destrezza

L'assicurazione è estesa, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, al furto commesso con destrezza, intendendosi per tale l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del Contraente/Assicurato, presente e normalmente vigilante, o di altre persone addette.

La garanzia vale esclusivamente all'interno dei locali durante le ore di apertura degli stessi, purché, a parziale deroga del punto b) dell'art. "Obblighi in caso di sinistro" delle "Condizioni Generali di Assicurazione" il furto venga constatato nella stessa giornata nella quale è avvenuto e denunciato entro il giorno successivo o il primo giorno utile non festivo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e rinnovo

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza purché il premio venga versato entro 30 giorni successivi al medesimo e cesserà irrevocabilmente alla scadenza indicata. Nei contratti poliennali alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 60gg prima della suddetta scadenza.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs 36/2023 ss.mm.ii., l'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo, per un ulteriore triennio, agli stessi patti e condizioni o eventualmente a condizioni di mercato più favorevoli, previa richiesta di disponibilità all'Assicuratore. Solo a seguito di accettazione da parte dell'Assicuratore la scadenza contrattuale potrà essere estesa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni da effettuarsi mediante lettera raccomandata. In tale caso entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Il contratto terminerà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

È facoltà delle Parti recedere annualmente dal contratto con preavviso scritto di almeno 60 giorni prima della scadenza della rata annuale.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

È facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. Resta ferma la facoltà della Società di accogliere o meno tale richiesta.

Art. 8 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni attive e passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a. per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b. per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 10 – Dati sull'andamento del rischio

La Società, a seguito di richiesta da parte del Contraente, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a. sinistri denunciati;
- b. sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c. sinistri liquidati (con l'indicazione dell'importo liquidato);
- d. sinistri respinti.

Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni – per i danni di furto e rapina entro cinque giorni - da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi

dell'art. 1913 del Codice Civile;

- c. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 13 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera, dolosamente, l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 14 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti
- b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 15 - Mandato dei Periti

I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c. verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. "Obblighi in caso di sinistro" delle condizioni generali di assicurazione;
- d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 delle norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali;
- e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 14 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 16 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 17 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 18 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 21 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita fra più Società per le quote determinate nel riparto di coassicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal riparto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La delegataria è incaricata dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la delegataria può sostituire le quietanze mancanti delle altre coassicuratrici con altra rilasciata in loro nome. L'impegno di tutte le società coassicuratrici risulta dai rispettivi "estratti di polizza" da esse firmati ed allegati alla presente oppure dall'"estratto unico", firmato dalla Società

delegataria per mandato delle coassicuratrici stesse.

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzate alla Società.

Art. 24 - Anticipo indennizzi (non operante per la garanzia furto e accessorie)

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizioni che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila). L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano tra scorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000,00 (un milione), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

BENI ASSICURATI - LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

BENI IMMOBILI	BENI MOBILI	TOTALE (Beni Immobili+Beni Mobili)
€168.694.263,71	€11.459.600,31	€180.153.864,02

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di

Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni)

Fermo restando il suddetto limite complessivo, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati limiti per danni causati da o dovuti ai relativi eventi:

Garanzia	Limiti di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Demolizione e sgombero	Vedi partita assicurata per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Perdita pigioni	Vedi condizione particolare	Nessuno
Onorari architetti, professionisti e consulenti - Spese Peritali	3% dell'importo indennizzabile a termini di polizza con il massimo di €25.000,00 per sinistro e per anno	Nessuno
Ricorso a Terzi	€1.000.000,00	Nessuno
Eventi socio-politici	€2.000.000,00 col sottolimito del 70% del valore assicurato per ciascun fabbricato e relativo contenuto	Scoperto 15% minimo €2.500,00
Terrorismo e sabotaggio	€2.000.000,00 col sottolimito del 50% del valore assicurato per ciascun fabbricato e relativo contenuto	Scoperto 15% minimo €15.000,00
Eventi atmosferici	€2.000.000,00 col sottolimito del 70% del valore assicurato per ciascun fabbricato e relativo contenuto	15% con il minimo di €10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto
Terremoto	€5.000.000,00 col sottolimito del 50% del valore assicurato per ciascun fabbricato e relativo contenuto	20% con il minimo di €25.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto
Inondazioni, alluvioni	€5.000.000,00 col sottolimito del 30% del valore assicurato per ciascun fabbricato e relativo contenuto	10% con il minimo di €20.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto
Allagamenti	€200.000 col sottolimito del 30% del valore assicurato per ciascun fabbricato e relativo contenuto	10% con il minimo di €10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto
Acqua condotta	€100.000,00	€500,00

Ricerca e riparazione danni da acqua condotta	€15.000,00	€500,00
Rottura vetri e cristalli	€3.000,00 per singola lastra, €10.000,00 per periodo assicurativo	€200,00 per singola lastra
Fenomeno elettrico	€25.000,00	€1.000,00
Maggiori costi	€300.000,00	€5.000,00
Differenziale Storico-Artistico	€150.000,00	Frontale
Archivi	€30.000,00	vedi garanzia interessata
Supporto dati	€10.000,00	vedi garanzia interessata
Enti presso Terzi	€10.000,00	vedi garanzia interessata
Crollo e collasso strutturale	€1.000.000,00	€10.000,00
Opere d'Arte	€20.000,00	€2.500,00
Grandine	€100.000,00	15% con il minimo di €10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto
Sovraccarico neve	€1.000.000,00	15% con il minimo di €10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto
Gelo	€150.000,00	Frontale
Rigurgito fognature	€50.000,00	Frontale
Valori	€10.000,00	vedi garanzia interessata
Arredo urbano	€20.000,00	€750,00
Furto, Rapina, Estorsione a Primo Rischio Assoluto	€100.000,00 per sinistro e anno con i seguenti sottolimiti:	
Furto, Rapina, Estorsione di contenuto	€80.000,00 per sinistro e anno	Scoperto 20% minimo €2.000,00
Furto, Rapina, Estorsione di valori	€20.000,00 per sinistro e anno	Scoperto 20% minimo €2.000,00
Furto con destrezza	€5.000,00 per sinistro e anno	€2.000,00
Portavalori	€5.000,00 per sinistro e anno	20% minimo €2.000,00
Franchigia ogni altra causa		€5.000,00